

**Pubblicato il 19/12/2018**

**Sent. n. 62/2018**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta**

**(Sezione Unica)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 36 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [omissis], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Venturi, Andrea Mozzati e Roberto Jorioz, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Aosta, avenue Du Conseil Des Commis, 8;

contro

Comune di Valtournenche, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Maria Saracco, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Valle D'Aosta, in Aosta, via Cesare Battisti, 1;

Regione Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Jans e Francesco Pastorino, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale - Dipartimento Legislativo e legale, in Aosta, piazza Deffeyes, 1;

nei confronti

[omissis] non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione del consiglio comunale di Valtournenche n. 12 del 19/04/2016 di approvazione definitiva della variante sostanziale generale al prg e accoglimento delle proposte di modificazione da parte della giunta regionale;

- degli atti del procedimento di approvazione della suddetta variante e, segnatamente:

- delle valutazioni espresse dalla Conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 5, l. r. n. 11/98, nelle sedute del 29.5.2013 e 5.6.2013, sulla bozza di variante al P.R.G. comunale;

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Valtournenche 29.5.2014, n. 21, di "adozione testo preliminare della variante sostanziale generale al PRG ai sensi della legge regionale 6.4.1998, n. 11";

- della deliberazione del Consiglio di Valtournenche 24.10.2014, n. 37, recante "analisi delle osservazioni al testo preliminare della variante sostanziale generale al PRG ai sensi della l. r. 11/98 e approvazione di modificazioni;

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Valtournenche 25.3.2013, n. 13, con la quale era stato adottato il testo definitivo della variante sostanziale al P.R.G.;

- delle valutazioni espresse dalla Conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, l. r. n. 11/98, nelle sedute del 19 e 27.1.2016, 2,11,22 e 29.2.2016, 4 e 10/3/2016;

- della nota 14.5.2016, prot. n. 3900/TA, con la quale la struttura Pianificazione territoriale regionale ha richiesto integrazioni alla documentazione presentata dal Comune di Valtournenche;

- delle integrazioni trasmesse dallo stesso Comune alla Regione in data 8.9.2015;

- della nota 31.3.2016 con la quale la Regione ha trasmesso al Comune di Valtournenche la valutazione, completa di tutti gli allegati, del testo definitivo della variante sostanziale generale al P.R.G., come sopra espressa dalla Conferenza di pianificazione;

- della deliberazione della Giunta Regionale 7.4.2016, n. 460, avente ad oggetto: “Comune di Valtournenche: variante sostanziale generale al piano regolatore generale comunale vigente, adottata con deliberazione consiliare n. 13 del 25.3.2015. Proposta al Comune di modificazioni ai sensi dell’art. 15, comma 12, della l.r. 6.4.1998, n. 11;

- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto o comunque connesso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Valtournenche e di Regione Valle D'Aosta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2018 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Il [omissis], sito in Valtournenche, strada [omissis], e i condomini [omissis], con ricorso depositato in data 30.6.2016, impugnavano, chiedendone l’annullamento, i seguenti provvedimenti:

1. la deliberazione del Consiglio Comunale di Valtournenche, datata 19.4.2016, n. 12, recante “approvazione sostanziale generale al PRG, ai sensi dell’art. 15, comma 13, l. r. 6 aprile 1998, n. 11 e accoglimento delle proposte di modificazione da parte della Giunta Regionale”;
2. gli atti del procedimento di approvazione della suddetta variante e, segnatamente:
  - le valutazioni espresse dalla Conferenza di pianificazione di cui all’art. 15, comma 5, l. r. n. 11/98, nelle sedute del 29.5.2013 e 5.6.2013, sulla bozza di variante al P.R.G. comunale;
  - la deliberazione del Consiglio Comunale di Valtournenche, datata 29.5.2014, n. 21, di “adozione testo preliminare della variante sostanziale generale al PRG ai sensi della legge regionale 6.4.1998, n. 11”;
  - la deliberazione del Consiglio di Valtournenche, datata 24.10.2014, n. 37, recante “analisi delle osservazioni al testo preliminare della variante sostanziale generale al PRG ai sensi della l. r. 11/98 e approvazione di modificazioni”;
  - la deliberazione del Consiglio Comunale di Valtournenche, datata 25.3.2013, n. 13, con la quale era stato adottato il testo definitivo della variante sostanziale al P.R.G.;
  - le valutazioni espresse dalla Conferenza di pianificazione, di cui all’art. 15, l. r. n. 11/98, nelle sedute del 19 e 27.1.2016, 2,11,22 e 29.2.2016, 4 e 10.3.2016;
  - la nota, datata 14.5.2016, prot. n. 3900/TA, con la quale la struttura Pianificazione territoriale regionale aveva richiesto integrazioni alla documentazione presentata dal Comune di Valtournenche;
  - le integrazioni trasmesse dallo stesso Comune alla Regione in data 8.9.2015;
  - la nota datata 31.3.2016 con la quale la Regione aveva trasmesso al Comune di Valtournenche la valutazione, completa di tutti gli allegati, del testo definitivo della variante sostanziale generale al P.R.G., come sopra espressa dalla Conferenza di pianificazione;
  - la delibera della Giunta Regionale, datata 7.4.2016, n. 460, avente ad oggetto “Comune di Valtournenche: variante sostanziale generale al piano regolatore generale comunale vigente, adottata con deliberazione consiliare n. 13 del 25.3.2015. Proposta al Comune di modificazioni ai sensi dell’art. 15, comma 12, della l.r. 6.4.1998, n. 11”.

A sostegno dell’impugnazione parte ricorrente deduceva i seguenti motivi:

- 1) violazione dell’art. 33, l. r. 6.4.1998, n. 11; capitolo V dell’allegato A alla D.G.R. 15.2.1999, n. 422 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, difetto dei presupposti, contraddittorietà: secondo parte ricorrente è illegittimo il fatto che, da un lato, la variante abbia previsto che <<le potenzialità edificatorie sono state limitate (limitazioni indicate con la sigla “LM” sulla tavola P4), pur con la possibilità di trasferire la relativa capacità edificatoria su altro lotto della sottozona, come per esempio nel caso di aree interessate da ambiti inedificabili per esondazione, frana o aree disboscate o per l’interferenza con piste di sci di discesa” e, dall’altro lato, abbia ammesso la possibilità di trasferire la capacità edificatoria riconosciuta alle

aree boscate su altri terreni della medesima sottozona; ciò in quanto le aree boscate sarebbero inedificabili in senso assoluto essendo funzionali alla cura di un interesse pubblico estraneo alla materia urbanistica;

2) violazione e/o mancata applicazione della Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli impatti dei piani e programmi sull'ambiente; artt. 4 e ss., d.lgs. n. 152/2006; art. 15 l. r. 6/4/1998, n. 11; artt. 9 e ss., l. r. 26/5/2009, n. 12 – violazione del corretto procedimento – difetto di istruttoria, assenza dei presupposti: secondo parte ricorrente, la variante non sarebbe legittima in quanto, previamente, il Comune non aveva seguito l'iter previsto dalla normativa regionale che richiedeva l'ottenimento della valutazione ambientale strategica;

3) violazione dell'art. 15, l. r. 6/4/1998, n. 11; art. 5 Cost.; art. 1 e ss., l. r. 7/12/1998, n. 54 – Eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, sviamento: secondo i ricorrenti la variante impugnata è, altresì, illegittima in quanto il Comune si era limitato a recepire, senza fornire alcuna valutazione critica o puntuale, le proposte di modifica indicate dalla Regione, che per la rilevante incidenza finivano per innovare sostanzialmente il testo della variante così da determinare una "invasione" dell'ambito di competenza dello stesso Comune e senza che a fronte di ciò sia stata effettuata una ripubblicazione del piano.

Si costituivano in giudizio la Regione Valle d'Aosta e il Comune di Valtournenche eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e chiedendone, quindi, il rigetto.

Parte ricorrente, con atto datato 28.12.2016, proponeva motivi aggiunti in particolare deducendo: 4) violazione dell'art. 33, l. r. 6/4/1998, n. 11; capitolo V dell'allegato A alla D.G.R. 15/2/1999, N. 422 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, difetto dei presupposti, contraddittorietà: secondo parte ricorrente, dall'esame di ulteriore documentazione non previamente conosciuta, oltre ad emergere la conferma dell'inedificabilità in senso assoluto delle aree boscate, risultava che il Comune, in sede di elaborazione della variante, aveva immotivatamente disatteso il parere espresso dal Dirigente dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali in data 22/3/2013, prot. n. 8348/RH5 e non aveva recepito le indicazioni espresse nelle sedute del 29/5 e 5/6/2013 dalla Conferenza di Pianificazione di cui al menzionato all'art. 15, l. r. n. 11/1998.

Tutte le parti in causa depositavano documenti ed ulteriori memorie difensive.

All'udienza del 12.12.2018 la causa veniva trattenuta in decisione.

## **DIRITTO**

### **1. Premessa.**

All'esito di procedimento avviato in data 2.11.2002, il Comune di Valtournenche, con deliberazione n. 12 del 19.4.2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 21/16, ha approvato in via definitiva la variante sostanziale generale al PRG, accogliendo, ai sensi dell'art. 15, co. 13, l. r. n. 11/98, le proposte di modifica contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 460/16.

In particolare, il Comune, per quanto in questa sede di interesse, ha modificato la perimetrazione di un'area attualmente libera da edifici e in parte occupata da zona boscata, includendo l'area così riparametrata in sottozona Cd5 – Cielo Alto (Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico), la cui disciplina è contenuta nell'art. 47 delle Norme tecniche di attuazione e nella tabella 5bis-Cd delle NTAtab.

L'area in questione, quindi, risulta ricadere in una sottozona in cui è ammessa la realizzazione di nuovi insediamenti a prevalente destinazione turistico – ricettiva, previa formazione di PUD (Piano urbanistico di dettaglio).

Inoltre, la variante ha previsto che la capacità edificatoria riconosciuta alle aree boscate ricadenti nella sottozona possa essere trasferita su altri terreni della medesima sottozona.

### **2. In via preliminare.**

La Regione Valle d'Aosta e il Comune di Valtournenche hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso sia per genericità dei motivi, sia con riferimento alla mancanza, in capo ai ricorrenti, di legittimazione ed interesse a ricorrere.

Il primo dei denunciati profili di inammissibilità non sussiste

Secondo le parti resistenti i ricorrenti avrebbero impugnato i provvedimenti più sopra richiamati "senza che sia dato comprendere in quale parte essi siano affetti da vizi, in relazione alla fattispecie concreta".

Al riguardo, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale <<Il ricorso può considerarsi inammissibile, per genericità dei motivi, solo quando, complessivamente considerato, non evidenzia gli elementi costitutivi della fattispecie, da cui discenda la pretesa azionata, dovendo a tal fine il giudice fare riferimento all'intero contesto del ricorso e, cioè, non solo alle censure espressamente enunciate e anche a quelle che, pur se formalmente non esposte in un titolo, possono essere desunte dall'esposizione dei fatti e dal contesto del ricorso>> (*Ex plurimis*. T.A.R. Lombardia, sez. I, 02.12.2011, n. 3064).

In particolare, <<l'inammissibilità per genericità dei motivi di ricorso è configurabile esclusivamente nel caso in cui non risulti possibile individuare o anche soltanto desumere le censure formulate sulla base del contenuto dell'atto e dei fatti posti a base del contenuto dell'atto e dei fatti esposti dal ricorrente e, quindi, il giudice non sia assolutamente posto in grado di comprendere il *petitum* e la *causa petendi* e, in stretta correlazione a tale circostanza, l'intimato non sia in condizione di svolgere la propria attività difensiva, sicché costituisce e deve essere coerentemente intesa in termini di *extrema ratio*, essendo dovere del giudice interpretare i mezzi di impugnazione e addivenire ad una siffatta pronuncia solo laddove non è possibile comprendere quali vizi il ricorrente deduca per sostenere l'invalidità del provvedimento>> (T.A.R. Lazio, sez. II, 06/11/2017, n.11018).

Ebbene, nel caso di specie il ricorso introduttivo contiene una specifica descrizione degli elementi in fatto e di diritto idonea a garantire al Collegio di effettuare una compiuta disamina e alle parti resistenti di approntare una puntuale difesa, essendo chiari e precisi i motivi di impugnazione formulati, il che evidenzia la infondatezza della dedotta eccezione.

2.1. In punto legittimazione ed interesse ad agire dei ricorrenti.

I ricorrenti hanno affermato che la disciplina della variante in contestazione avrà ripercussioni pregiudizievoli nei loro confronti, in quanto <<la facoltà per i proprietari dell'area di cui trattasi (attualmente inedita) di realizzare nuovi insediamenti a prevalente destinazione turistico-ricettiva, anche di rilevanti dimensioni, potrebbe, da un lato, determinare consistenti alterazioni delle condizioni idrogeologiche del sito e, dall'altro lato, diminuire le condizioni di aria, luce, visuale e insolazione degli edifici circostanti, con conseguente rischio di loro deprezzamento>>.

In particolare, secondo il [omissis] e i condòmini ricorrenti l'interesse ad agire <<..è ancora più evidente ove si consideri che, in forza della previsione contenuta nella scheda allegata alla tabella 5bis-Cd, la capacità edificatoria dei terreni in questione è stata notevolmente incrementata attraverso l'inclusione nella sottozona di ulteriore area boscata e la previsione di un trasferimento di indice edificatorio da detta area (di per sé ineditabile) ad altri terreni presenti nella medesima sottozona>>.

Al riguardo, sebbene la sussistenza delle due "condizioni dell'azione" sopra citate, normalmente, debba essere valutata distinguendo i due istituti della legittimazione e dell'interesse ad agire, in materia di provvedimenti urbanistici o edilizi "generali" i presupposti per affermare la sussistenza di entrambi i requisiti menzionati inevitabilmente si intersecano e si influenzano.

Il Piano regolatore generale è lo strumento urbanistico principale perché stabilisce le direttive generali di sistemazione del territorio di un Comune.

I provvedimenti comunali di pianificazione urbanistica e le relative varianti hanno natura discrezionale e possono, in sede di variante, incidere su precedenti, difformi destinazioni di zona, comportare modifiche radicali al piano vigente, e rettificare direttive urbanistiche pregresse, al fine di realizzare un processo di adeguamento e modernizzazione delle strutture al servizio del territorio (Cons.Stato sez. IV, 01/03/2010, n.1182).

La variante al PRG, al pari di quest'ultimo, quindi, è "atto amministrativo generale" (in questo senso, T.A.R. Abruzzo, sez. I, 12.04.2018, n.129).

Avverso tale tipologia di provvedimenti la legittimazione e l'interesse a ricorrere sussistono purchè i primi contengano delle prescrizioni immediatamente e specificamente incidenti sulla sfera giuridica del soggetto ricorrente.

Con particolare riferimento ai provvedimenti urbanistici, ma anche per quanto concerne i titoli abilitativi edilizi, sebbene l'art. 31, comma 9, l. n. 1150/42 (poi abrogato dal d.p.r. 380/01) prevedesse l'impugnazione da parte di "chiunque", si è consolidato in giurisprudenza il principio per cui chi agisce in giudizio non può essere il *quisque de populo*, ma un soggetto avente uno "stabile collegamento con l'area cui si riferisce il titolo edilizio", in modo, quindi, anche da radicare l'interesse personale, concreto ed attuale al ricorso.

E' il requisito della c.d. "*vicinitas*".

Come detto, però, avendo i provvedimenti "urbanistici e a carattere generale" ad oggetto, come nel caso di specie, intere "zone" di territorio, in alcuni casi i presupposti dello "stabile collegamento" in tanto sono ravvisabili, in quanto e solo se il provvedimento sia effettivamente in grado di ledere in modo effettivo, concreto ed attuale la sfera giuridica del ricorrente.

Più precisamente, qualora, come nel caso di specie, un soggetto sia proprietario di un immobile sito non nella "zona" oggetto della variante, ma in un'altra meramente limitrofa alla prima, lo stesso può dirsi in possesso del requisito dello "stabile collegamento" e, quindi, legittimato ad agire in giudizio avverso un provvedimento avente ad oggetto la seconda, solo qualora il provvedimento urbanistico generale adottato delle previsioni che siano tali da ledere in modo concreto, specifico ed attuale la sfera giuridica dello stesso.

Conformemente a quanto sopra detto è stato sottolineato come <<il mero criterio della *vicinitas* di un fondo o di una abitazione all'area oggetto dell'intervento urbanistico-edilizio non può *ex se* radicare la legittimazione al ricorso, dovendo sempre il ricorrente fornire la prova concreta del *vulnus* specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica, quali il deprezzamento del valore del bene o la concreta compromissione del diritto alla salute ed all'ambiente; in effetti il criterio della *vicinitas*, se è idoneo a definire la sussistenza di una posizione giuridica qualificata e differenziata in astratto configurabile come interesse legittimo, tuttavia non esaurisce le condizioni necessarie cui è subordinata la legittimazione al ricorso, dovendosi da parte di chi ricorre fornire invece la prova del concreto pregiudizio *patito* e *patiando* (sia esso di carattere patrimoniale o di deterioramento delle condizioni di vita o di peggioramento dei caratteri urbanistici che connotano l'area) a cagione dell'intervento edificatorio>> (Cons. Stato sez. IV, 15/12/2017, n.5908).

Si è anche precisato che <<nel caso di impugnazione di titoli edilizi il rapporto di *vicinitas*, ossia di stabile collegamento con l'area interessata dall'intervento contestato, di norma (e salve talune limitazioni di cui non occorre occuparsi in questa vicenda), è idoneo a fondare tanto la legittimazione (ossia la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata rispetto a quella di *quisque de populo*) quanto l'interesse a ricorrere (ossia la sussistenza di una lesione concreta e attuale alla detta situazione giuridica per effetto del provvedimento amministrativo impugnato), nel caso di impugnazione di strumenti urbanistici, anche particolareggiati, o di loro varianti, il semplice rapporto di *vicinitas*, se dimostra al più la sussistenza di una generica legittimazione, non è però sufficiente a fondare anche l'interesse a ricorrere, occorrendo l'allegazione e la prova di uno specifico e concreto pregiudizio a carico dei suoli in proprietà della parte ricorrente per effetto degli atti di pianificazione impugnati (dai quali, per definizione, quei suoli non sono incisi direttamente); tale pregiudizio non può risolversi nel generico pregiudizio all'ordinato assetto del territorio, alla salubrità dell'ambiente e ad altri valori la cui fruizione potrebbe essere rivendicata da qualsiasi soggetto residente, anche non stabilmente, nella zona interessata dalla pianificazione>> (Cons. Stato sez. IV, 04/12/2017, n.5674).

Ancora, e più specificamente, <<nel processo amministrativo l'interesse ad impugnare una variante al piano regolatore generale va accertato sulla base della concretezza ed attualità della lesione arrecata a seguito di previsioni urbanistiche che risultino peggiorative rispetto alla precedente classificazione riservata alle aree dagli strumenti previgenti; conseguentemente, è da ritenersi inammissibile, per

difetto d'interesse, un ricorso proposto avverso la variante di piano regolatore generale ove le rettifiche da essa introdotte non riguardino in alcun modo l'area di proprietà del ricorrente e non ne modifichino l'azonamento e la relativa disciplina>> (Cons. Stato sez. IV, 12/05/2016, n.1914).

Ne consegue, altresì, che i fatti che devono essere dedotti a fondamento dell'interesse a ricorrere devono denotare un pregiudizio o quantomeno un pericolo di pregiudizio concreto ed attuale al patrimonio, *latu sensu* inteso, della parte ricorrente.

Come recentemente e condivisibilmente ribadito, infatti, <<nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere presenta gli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. e tali requisiti si sostanziano nella prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e nell'effettiva utilità che potrebbe derivare allo stesso dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato; del resto, qualora tale interesse mancasse, l'impugnativa degraderebbe ad azione popolare a tutela dell'oggettiva legittimità dell'azione amministrativa e ciò comporterebbe un ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge>> (T.A.R. Trentino-Alto Adige, sez. I, 11/10/2018, n.213).

Applicando i principi sopra richiamati alla fattispecie che ci occupa risulta evidente che quanto dedotto da parte ricorrente a fondamento del proprio interesse e legittimazione ad agire non è idoneo a fondare un'azione impugnatoria ammissibile.

Dallo stesso tenore letterale delle argomentazioni svolte in ricorso e nei successivi atti di causa, infatti, emerge come i pericoli lamentati siano, allo stato, solo eventuali e futuribili.

Va precisato, al riguardo, che la natura "edificabile" o la possibilità di destinare un determinato bene immobile o zona territoriale all'esercizio di attività ricettiva e turistica non può dirsi costituire di per sé un pregiudizio per il terzo proprietario, ancorchè confinante o limitrofo.

In mancanza, quantomeno, di un piano urbanistico di dettaglio e, eventualmente, anche dei successivi titoli edilizi, non è dato sapere cosa, dove e come verrà costruito nella zona contestata e conseguentemente non è nemmeno possibile fornire una valutazione in ordine ai possibili rischi idrogeologici e ambientali o anche più semplicemente in ordine alle potenziali lesioni del diritto di luce, veduta e distanza lamentato da parte ricorrente.

Ancora più incerto, se vogliamo, è il giudizio prognostico in ordine ad eventuali pregiudizi economici, in quanto non è né assiomatico, né, in questa sede, è stato anche solo presuntivamente dimostrato che da un'eventuale realizzazione di struttura ricettivo-turistica possa derivare un pregiudizio economico alla proprietà privata limitrofa, potendo, al contrario, anche verificarsi un miglioramento della complessiva ricettività turistica dell'intero abitato con conseguente potenziale aumento di valore degli immobili circostanti.

Poiché, pertanto, la variante sostanziale non ha inciso direttamente sulla proprietà di parte ricorrente, né sulla capacità edificatoria connessa alla zona su cui la stessa insiste, ma ha modificato la disciplina della zona limitrofa a quella predetta, in mancanza di prescrizioni e titoli edilizi di dettaglio non è possibile ravvisare un interesse ad agire attuale e concreto e, quindi, nemmeno una legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti.

Pertanto, il ricorso e i successivi motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.

Stante il carattere assorbente della predetta statuizione non è possibile esaminare i motivi di merito dedotti da parte ricorrente.

3. Attesa la natura e particolarità della controversia, le spese di lite devono essere integralmente compensate.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti .

Compensa le spese del presente giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Paolo Nasini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Paolo Nasini

IL PRESIDENTE

Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO